

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 luglio 2018, n. 117
d.lgs. n. 152/2006 e smi – Pareri della CT VIA n. 1973 del 29/01/2016 e n. 2565 del 24/11/2017 – D.M. n. 223/2014 come modificato dal D.M. n. 72/2015 - autorizzazione alla costruzione e esercizio del metanodotto “*Trans Adriatic Pipeline*” 36” (DN 900) - verifica di ottemperanza della prescrizione A.33) lettera m.

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca**

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché sulla base del contributo reso da Arpa Puglia, in qualità di Ente coinvolto dal D.M. di VIA n. 223/2014 del MATTM, ha adottato il seguente provvedimento.

Visti:

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;
- l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

Visti altresì:

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia Ambientale*” e, segnatamente, gli artt. 28 e 29 inerenti al “*Monitoraggio*” ed ai “*Controlli e sanzioni*” e, in particolare il d.lgs. n. 104/2017, entrato in vigore il 21 luglio 2017;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*”.

Premesso che:

1. il Decreto n. 223 dell’11/09/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in avanti MATTM) esprimeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per l’opera proposta dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia (d’ora in avanti TAP), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni declinate nell’art. 1 del medesimo decreto, come modificato dal successivo D.M. n. 72 del 16/04/2015 che integrava il 223/2014;

2. il Decreto del 20/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale, sulla scorta della Decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente n. 13771 del 12/05/2015, ai sensi dell'art. 52 *quinquies* del D.P.R. n. 327/2001 e smi, accertava la conformità degli strumenti urbanistici, approvava il progetto definitivo, apponeva il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarava la pubblica utilità ed autorizzava la costruzione e l'esercizio dell'opera. Il predetto decreto autorizzativo ribadiva la necessità dell'osservanza *"di tutte le prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli"*. Inoltre prescriveva all'art. 4 che *"gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza devono essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza e l'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Div. V"*;
3. il quadro delle molteplici prescrizioni rese nel citato D.M. n. 223/2015 che, all'art. 2 recante *"Verifiche di Ottemperanza"*, demandava ai vari Enti coinvolti nel corso del procedimento (tra i quali la Regione Puglia) gli adempimenti connessi alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite, prescriveva altresì a carico del proponente gli oneri conseguenti, *"laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali"*;
4. a fronte delle complessive 58 prescrizioni impartite e sulla scorta del parere n. 1596 del 29/08/2014 della CTVA il MATTM prevedeva ancora che, al netto di 8 prescrizioni di competenza diretta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia compendiate nella Sezione B del D.M., per 23 prescrizioni la Regione Puglia risulta interessata come Ente vigilante o come Ente coinvolto, insieme ad Arpa Puglia, Ispra, Autorità di Bacino della Puglia e lo stesso MATTM e, segnatamente:
 - Regione Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 19 prescrizioni
 - Regione Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 4 prescrizioni
 - Arpa Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 10 prescrizioni
 - Arpa Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 12 prescrizioni
5. per la prescrizione in argomento il D.M. n. 223/2014 individua la Regione Puglia quale "Ente vigilante" ed Arpa Puglia quale "Ente coinvolto";
6. la prescrizione n. A.33), annoverata tra quelle che devono essere ottemperate durante i lavori di realizzazione dell'opera (anche giusta parere della CTVA n. 2565 del 24/11/2017), dispone che *"dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di proteggere il più efficacemente possibile le limitrofe praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa ed in particolare dovranno essere adottate le seguenti precauzioni ..."*;
7. in data 05/02/2018, con sua nota prot. n. LT-TAPIT-ITG-00491 di pari data, la società TAP trasmetteva la documentazione utile alla suddetta verifica di ottemperanza (Documento *"OPL00-C10713-000-S-TAT-0020 Rev.B"*), **facendo esclusivo riferimento alla lett. m) della stessa che dispone:** *"considerato il traffico di numerosi mezzi navali nel corso delle operazioni a mare dovranno essere attuate misure di contenimento che limitino l'eventuale rischio di diffusione di specie infestanti durante i lavori a mare. Le misure da adottare dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'ISPRA"*.

Considerato che:

- con nota prot. n. 1586 del 14/02/2018 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali chiedeva chiarimenti al MATTM in merito alla corretta interpretazione della prescrizione onde procedere alle valutazioni di competenza;
- con nota prot. 4803 del 27/02/2018 il MATTM riscontrava la precedente nota e forniva i chiarimenti richiesti;
- conseguentemente con nota prot. n. 2697 del 16/03/2018 la Regione Puglia comunicava che l'istruttoria di competenza sarebbe stata avviata solo a seguito della propedeutica approvazione da parte di ISPRA delle misure adottate dal proponente;
- con nota prot. n. 23274 del 21/03/2018 ISPRA trasmetteva al MATTM, ad Arpa ed a TAP (questi ultimi due per conoscenza) la nota tecnica recante osservazioni alla documentazione predisposta e trasmessa dalla società in ordine alla lett. m) della prescrizione;

- con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01275 del 09/04/2018 TAP trasmetteva le sue osservazioni al citato documento;
- con successiva nota prot. n. 8469 dell'11/04/2018 il MATTM, riscontrando le precedenti note epigrafate, invitava ISPRA ed Arpa *"ad esprimersi definitivamente alla luce di quanto argomentato dalla Società TAP"* e, contestualmente riferiva che *"sarà compito della Regione Puglia vigilare affinché nel corso delle attività siano applicate le misure già approvate da ISPRA/ARPA"*;
- con nota prot. n. 4939 del 10/05/2018 la Regione Puglia precisava ai soggetti coinvolti che, sulla scorta degli esiti della pre - istruttoria condotta da ISPRA/ARPA Puglia, avrebbe decretato la condivisione delle misure proposte, rimanendo in attesa delle definitive determinazioni da parte dell'Ente coinvolto;
- con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01360 del 04/07/2018 (prot. regionale n. 4321 del 05/07/2018) TAP trasmetteva la relazione tecnica predisposta congiuntamente da ISPRA ed ARPA dalla quale si evince l'approvabilità del documento predisposto da TAP relativo alle *"Procedure per la prevenzione e gestione per evitare la diffusione di specie aliene durante attività offshore"*, integrato con gli ulteriori elementi forniti con l'ulteriore documento rubricato *"Risposte alle osservazioni di ISPRA ed ARPA Puglia"*.

Alla luce di tutto quanto premesso e circostanziato, sulla scorta delle considerazioni di ISPRA e ARPA Puglia in merito alle misure proposte da TAP e dei relativi esiti, sussistono i presupposti per concludere la verifica di ottemperanza inerente alla prescrizione A.33) lett. m) del D.M. del MATTM n. 223/2014.

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.M. n. 223/2014, come modificato dal successivo D.M. n. 72/2015;

VISTI i pareri della CTVIA n. 1973/2016, n. 1942/2015, n. 1989/2016 e n. 2565 del 24/11/2017;

VISTA la prescrizione A.33) alla lettera m) del medesimo D.M. n. 223/2014

VISTA la D.G.R. n. 1949/2015;

VISTA la nota prot. n. LT-TAPIT-ITG-00491 del 05/02/2018 di TAP in premessa citata;

VISTA la nota tecnica congiunta predisposta da ISPRA ed ARPA Puglia riguardante l'approvazione del documento propedeutico alla verifica di ottemperanza della lettera m) della prescrizione A.33) del D.M. n. 223 del 11/09/2014;

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente in intestazione,

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente

- riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di ritenere** condivisibili le conclusioni rese congiuntamente da ISPRA ed Arpa di cui alla nota del 14/05/2018 (pervenuta in data 04/07/2018) e, per l'effetto, di dichiarare ottemperata la prescrizione A.33) lettera m) del Decreto VIA n. 223/2014, come modificato dal D.M. n. 72/2015 per le motivazioni riportate nel documento propedeutico alla verifica di ottemperanza della citata prescrizione;
 - **di allegare** al presente atto il documento innanzi citato, quale parte integrante e sostanziale;
 - **di trasmettere**, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia del presente provvedimento al MATTM - DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune di Melendugno, alla Provincia di Lecce, alla TAP, all'Arpa Puglia, all'Autorità di Bacino - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ad ISPRA, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
e Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio**



Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione per le Valutazioni Ambientali**
Via C. Colombo 44 - 00147 Roma
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.

Arpa Puglia
Corso Trieste 27 - 70126 Bari
ambienti.naturali.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

TAP Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tapitalia@tap-ag.com

**Oggetto: “TAP Trans Adriatic Pipeline” – Verifica di Ottemperanza alla prescrizione A.33,
lettera M del Decreto MATTM di compatibilità ambientale n. 223 dell’11/09/2014**

Rif. prot. n. 26518 del 10/04/2018

Egregi Signori,

con riferimento all’oggetto, si trasmette la relazione tecnica che l’Istituto ed Arpa Puglia congiuntamente hanno predisposto relativamente alla prescrizione A.33, lettera M, sulla base della documentazione sino ad oggi pervenuta.

Con i migliori saluti.

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

Il Direttore

Ing. Mario C. Cirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm.
ii.)

Verifica di Ottemperanza Prescrizione A.33m

ISPRA



PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA

**DOCUMENTO PROPEDEUTICO
ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA
DELLA LETTERA “M” DELLA PRESCRIZIONE N° A.33
(D.M. 223/2014 come modificato dal D.M. 72/2015)**

Roma, 14/05/2018

Verifica di Ottemperanza Prescrizione A.33m

ISPRA

Indice

1	PREMESSA	1
2	PRESCRIZIONE N° A.33 LETT. M D.M. 223/2014	1
2.1	TESTO ALLA LETTERA M DELLA PRESCRIZIONE	1
2.2	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	2
2.3	SINTESI DEI DOCUMENTI	2
2.4	CONSIDERAZIONI.....	3

Verifica di Ottemperanza Prescrizione A.33m

ISPRA

1 PREMESSA

La lettera "m" della Prescrizione A.33 lett. del D.M. n. 223 dell'11/09/2014 richiede che: *"Considerato il traffico di numerosi mezzi navali nel corso delle operazioni a mare dovranno essere attuate misure di contenimento che limitino l'eventuale rischio di diffusione di specie infestanti durante i lavori a mare. Le misure da adottare dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'ISPRA"*; pertanto la presente nota tecnica congiunta riguarda l'approvazione del documento propedeutico alla verifica di ottemperanza della lettera "m" della Prescrizione A.33

Il D.M. n. 223 dell'11/09/2014, così come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015, relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia denominato Trans Adriatic Pipeline (TAP) per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale – Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia, per la prescrizione A.33 in esame, assegna alla Regione Puglia il ruolo di "Ente Vigilante" ed ad ARPA Puglia il ruolo di Ente Coinvolto. Nello specifico della lettera "m" della citata prescrizione A.33, ISPRA viene chiamata in causa direttamente, dovendo preventivamente approvare le misure adottate dal proponente.

Il coinvolgimento di ARPA Puglia nell'approvazione del documento propedeutico alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.33 discende da una formale collaborazione tra ISPRA e ARPA Puglia (nota prot. ISPRA n. 43569 del 02/10/2015, acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 55710 del 06/10/2015).

Di seguito si descrive la documentazione inviata da TAP ad ISPRA (prot. n. 26518 del 10/04/2018) e ad ARPA Puglia (prot. n. 22279 del 09/04/2018) in riscontro alla nota congiunta trasmessa da ISPRA ed ARPA Puglia con nota prot. ISPRA n. 23274 del 21/03/2018 e si riportano le considerazioni degli esperti dei due Enti in merito allo specifico argomento.

2 PRESCRIZIONE N° A.33, LETT. M - D.M. 223/2014

2.1 TESTO ALLA LETTERA M DELLA PRESCRIZIONE

"Considerato il traffico di numerosi mezzi navali nel corso delle operazioni a mare dovranno essere attuate misure di contenimento che limitino l'eventuale rischio di diffusione di specie infestanti durante i lavori a mare. Le misure da adottare dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'ISPRA".

Verifica di Ottemperanza Prescrizione A.33m

ISPRA

2.2 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

[1] "Procedure per la prevenzione e gestione per evitare la diffusione di specie aliene durante attività offshore (Prescrizione A.33 - m D.M. 22312014" (Doc. OPLOO-C10713-000-S-TAT-0020 Rev.8). Gennaio 2018

[2] Studio Preliminare Ambientale per il progetto del Microtunnel - Prescrizione A5 del D.M. 0000223 del 11 settembre 2014 doc. IALOO-C5577-601-Y-TRB-0006 Rev. 1

[3] "Risposte alle osservazioni di ISPRA ed ARPA Puglia (Prescrizione A.33 - m D.M. 22312014" (Doc. OPLOO-C10713-000-S-TAT-0022).

2.3 SINTESI DEI DOCUMENTI

Il proponente ha riportato nel documento [3] le osservazioni avanzate da ISPRA ed ARPA Puglia e per ciascuna ha fornito le seguenti risposte.

Risposta all'osservazione n. 1

In relazione alla distanza tra i due punti di innesto del gasdotto citati nel parere Ispra-Arpa Puglia si segnala che tra i due approdi, situati in Albania (Fier) e Italia (S. Foca di Melendugno), vi è una distanza di circa 53 miglia marine e non di 120 miglia marine.

In riferimento alla regola D-1 della "Convenzione Internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e sedimenti della nave (Convenzione IMO)", si conferma che nell'ambito del progetto TAP verranno rispettati i relativi requisiti previsti.

Il rispetto della regola D-2 sarà garantito in funzione della data di costruzione dei singoli mezzi navali e dei relativi certificati di Classe.

Risposta all'osservazione n. 2

In merito alla Risoluzione MEPC.207(62) 2011, si precisa che, ove possibile, le relative linee guida verranno tenute in considerazione dal contrattista incaricato per eseguire i lavori.

Risposta all'osservazione n. 3

Si conferma che tutto il pietrame utilizzato nell'ambito dei lavori offshore sarà certificato ed approvvigionato da cave di terra e che i sedimenti marini, una volta scavati, siano riutilizzati in situ o smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

La ghiaia sarà costituita da roccia di cava frantumata, con spigoli vivi, non inquinanti e chimicamente stabile. Non conterrà residui di ferro, limo, gesso, residui vegetali o altre sostanze potenzialmente deteriorabili.

Verifica di Ottemperanza Prescrizione A.33m

ISPRA

Il materiale di cava soddisferà inoltre i requisiti dello standard "EN 13242" relativo agli "Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente per l'uso in lavori di ingegneria civile e costruzioni stradali" e sarà provvisto dell'identificazione geologica secondo lo standard "NSEN-932-3".

2.4 CONSIDERAZIONI

Il proponente nel documento trasmesso [3] ha fornito le indicazioni ed i chiarimenti richiesti nella nota congiunta ISPRA ed ARPA Puglia di cui alla nota prot. ISPRA n. 23274 del 21/03/2018.

Pertanto, il documento relativo alle "Procedure per la prevenzione e gestione per evitare la diffusione di specie aliene durante attività offshore (Prescrizione A.33, lettera "m" - D.M. 223/2014)" integrato con gli ulteriori elementi forniti con il documento "Risposte alle osservazioni di ISPRA ed ARPA Puglia" si ritiene approvabile.